



Comune di Vitorchiano

Provincia di Viterbo

P.za S. Agnese n. 16 – Tel. 0761/37371 – comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

ORDINANZA N. 12 DEL 21/06/2025 Reg. Cim. n. 39

prot. 11231

“APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ PER GLI INCENDI BOSCHIVI”

IL SINDACO

VISTO il D-lgs. N.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti locali” con particolare riferimento all’art.54, comma 4;

VISTA la DGR. n.270 del 15/5/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione , prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, periodo 2020-2022 ai sensi della L. 353/2000 e L.R. n.39/2002, la D.G.R. n. 228 del 25/05/2023 ;

VISTA la comunicazione della Regione Lazio, Area Emergenza e Sala Operativa di Protezione Civile in data 17/06/2025 prot. 10883 con la quale si stabilisce che dal 15 giugno al 15 ottobre dell’anno 2025 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio a fine ottobre;

VISTO il D..Lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorita’ di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorita’;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28.10.2002 “norme in materia di gestione delle risorse forestali”

VISTA il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “norme in materia ambientale”;

CONSTATATO che in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTA la nota della Regione Lazio, Agenzia Regionale di Protezione Civile, registrata al protocollo comunale in data 23/05/2023 prot. 9763 con la quale si comunica il periodo di massimo rischio incendi per l’anno in corso e tutti gli adempimenti per la Campagna estiva antincendio boschivo 2025 ;

VISTI gli atti d’ufficio;



Comune di Vitorchiano

Provincia di Viterbo

P.za S. Agnese n. 16 – Tel. 0761/37371 – comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

ORDINA

nel territorio del comune di Vitorchiano **È TASSATIVAMENTE VIETATO**, per tutto il periodo dichiarato di grave pericolosità per incendi boschivi, dalla data odierna **fino al 15 ottobre dell'anno in corso** :

1) Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio di vegetazione, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi :

Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali, strade, ferrovia ecc. di rispettiva competenza con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate all'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante la potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;



Comune di Vitorchiano

Provincia di Viterbo

P.za S. Agnese n. 16 – Tel. 0761/37371 – comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/00, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità di comunicare al Comune l'ubicazione della sede e dei depositi, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza, con reperibilità H24, e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della L. 353/00, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata e lungo il confine stradale, una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di sfalcio e mietitrebbiatura, deve essere comunque realizzata entro il 30/07 p.v.

6) Obbligo di taglio della vegetazione erbacea e realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e /o conduttori di terreni siti nel territorio comunale devono tagliare la vegetazione erbacea e realizzare lungo il perimetro del confine, compreso quello stradale,



Comune di Vitorchiano

Provincia di Viterbo

P.za S. Agnese n. 16 – Tel. 0761/37371 – comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

7) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art.91 comma 1, del regolamento Regionale 7/2005 è vietato accender fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'art.3 della legge forestale n.39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità;

8) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare entro il 15/07 p.v., fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

9) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

10) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, alberghi ecc. insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e



Comune di Vitorchiano

Provincia di Viterbo

P.za S. Agnese n. 16 – Tel. 0761/37371 – comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza e protezione civile.

11) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs. n.36 del gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo cio' nei piani di gestione.

12) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

13) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti Territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termine di Legge.

14) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già stata prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

15) In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO al 15 OTTOBRE sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 5000,00 e non superiore ad € 50.000,00, ai sensi dell'art.10 comma 6 della L. 353 del 21/11/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7 commi 3 e 6 della L. n.353/2000;

16) Norme applicabili



Comune di Vitorchiano

Provincia di Viterbo

P.za S. Agnese n. 16 – Tel. 0761/37371 – comune.vitorchiano.vt@legalmail.it

Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.n.353/2000 e L.R. n.39/2002, pubblicato sul BUR. N. 72 del 04/06/2020.

Dispone che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vitorchiano e sul sito internet, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a :

- Polizia Locale di Vitorchiano (VT);
- Alla Giunta Comunale di Vitorchiano (VT);
- Protezione Civile di Vitorchiano (VT);
- Comando Stazione Carabinieri di Vitorchiano (VT);
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Viterbo (VT);
- Questura di Viterbo (VT);
- Guardia di Finanza (VT);
- Direzione Provinciale ANAS;
- Provincia di Viterbo, Settore Viabilità (VT);
- Soc. ASTRAL S.p.A. Azienda per la Mobilità ;
- Consorzio di Bonifica Tevere Nera;

inviata per conoscenza a :

- Presidenza Giunta Regione Lazio;
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Viterbo (VT);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Viterbo (VT);
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali di Viterbo (VT);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010 n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”. A norma dell'art. 8 della L. 07/08/1990 n. 241, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Arch. Pierangelo Arcangeli;

Vitorchiano, 18/06/2025



IL SINDACO
(Ruggero Grassotti)